SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

Università «La Sapienza» di Roma

Università di Trento

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/29/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e indicatori dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/30/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/32/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

Da 94A7502 a 94A7511

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 1994.

Determinazione, per la provincia di Imperia, di due ambiti territoriali per il restante periodo di gestione transitoria della concessione del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1566 del 4 ottobre 1989 con il quale sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, è stato individuato, per la provincia di Imperia, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/6023 del 16 ottobre 1989, con il quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di Imperia, il numero e la dislocazione degli sportelli per il predetto ambito territoriale, e all'art. 2 la misura dei compensi per la concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7017 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Imperia è stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla Sestri S.p.a, con sede in Imperia, via Don Abbo il Santo n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 1/823 del 28 gennaio 1993, con il quale è stata determinata per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto il decreto ministeriale n. 1/4131 del 15 giugno 1993 con il quale è stata stabilita per la provincia di Imperia la misura del compenso per abitante servito di cui al comma 3, lettera *d)*, del predetto art. 61, così come modificato dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 685, depositata in data 8 luglio 1993 che ha riformato la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Liguria n. 389 del 12 giugno 1990, con la quale, su appello proposto dalla società Co.G.E.S.I. S.p.a., è stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 1/1566 del 4 ottobre 1989 di determinazione di un unico ambito territoriale per la provincia di Imperia, ed è stato altresì annullato, per illegittimità derivata, il decreto ministeriale n. 1/7017 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla Sestri S.p.a.;

Considerato che l'annullamento sia del decreto di individuazione di un unico ambito, sia di quello di conferimento della concessione rendono indifferibile un provvedimento che assicuri la regolarità dello svolgimento del servizio di riscossione dei tributi;

Ritenuto che tale provvedimento comporta inevitabilmente una revisione della individuazione degli ambiti per la provincia di Imperia e, conseguentemente, un nuovo conferimento delle concessioni;

Considerato che dalla sentenza del Consiglio di Stato si desume che l'individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione per la provincia di Imperia avrebbe dovuto tener conto del diritto della società Co.G.E.S.I. S.p.a. al riconoscimento di un proprio ambito territoriale comprendente il territorio dei comuni in precedenza gestiti dai propri soci, ove gli stessi abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare efficienza nella gestione;

Visto il parere n. 86, reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 19 gennaio 1994, con il quale la commissione stessa ha nella sostanza espresso l'avviso di rimuovere il citato decreto ministeriale 4 ottobre 1989 di determinazione di un ambito unico per la provincia di Imperia e di procedere alla rideterminazione di due ambiti per il residuo periodo transitorio;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/2415/93 del 1° agosto 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1994, con il quale, per la provincia di Imperia, a decorrere dal 1° agosto 1994 è stato soppresso lo sportello di riscossione sito nel comune di Dolceacqua;

Visto l'atto di diffida e messa in mora del 6 maggio 1994, col quale la società Co.G.E.S.I. ha intimato questa amministrazione a dare esecuzione alla sentenza n. 685/93 del Consiglio di Stato, chiedendo l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito *B* della provincia di Imperia per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio;

Considerato il parere del 10 agosto 1994, col quale l'Avvocatura generale dello Stato, condividendo l'avviso espresso da questa direzione con nota n. 2/1101 del 16 giugno 1994, ha affermato che il conferimento della gestione del servizio stesso debba essere riferito solo al residuo periodo transitorio;

Visto il ricorso n. 6054/94 presentato dinanzi al Consiglio di Stato dalla società Co.G.E.S.I. S.p.a. per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 685 dell'8 luglio 1993;

Considerato pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Imperia ed alla conseguente revisione degli sportelli;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali n. 1/1566 del 4 ottobre 1989, n. 1/6023, art. 1, del 16 ottobre 1989 e n. 1/7017 del 21 dicembre 1989 sono revocati.

Art. 2.

Per la provincia di Imperia sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione e precisamente:

1) AMBITO *A*, costituito da tutti i comuni della provincia eccetto i trentacinque comuni facenti parte dell'ambito *B* di cui al successivo punto 2);

2) AMBITO *B*, costituito dai seguenti trentacinque comuni: Pieve di Teco, Rezzo, Pornassio, Cosio d'Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Armo, Ranzo, Vessalico, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Aquila d'Arroscia, Dolcedo, Prelà, Vasia, Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, Diano Arentino, Cervo, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi, Bordighera, Vallecrosia, Vallebona, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Triora, Molini di Triora, Ceriana, Baiardo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana, Terzorio.

Art. 3.

Per la provincia di Imperia, relativamente agli ambiti territoriali come individuati dal presente decreto, il numero degli sportelli di riscossione è così determinato:

AMBITO *A*, n. 4 sportelli, dislocati nei comuni di: Imperia, Sanremo, Taggia, Ventimiglia;

AMBITO *B*, n. 2 sportelli, dislocati nei comuni di: Bordighera e Diano Marina.

Art. 4.

Per i due ambiti della provincia di Imperia, la misura dei compensi è quella stabilita dai decreti ministeriali n. 1/823 del 28 gennaio 1993 e n. 1/4131 del 15 giugno 1993.

Art. 5.

Con singoli decreti ministeriali si provvederà all'affidamento in concessione, per il restante periodo del primo quinquennio, dei due ambiti territoriali della provincia di Imperia, così come individuati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7687

DECRETO 21 novembre 1994.

Determinazione, per la provincia di Savona, di due ambiti territoriali per il restante periodo di gestione transitoria della concessione del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1515 del 4 ottobre 1989 con il quale, sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, è stato individuato, per la provincia di Savona, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/6061 del 16 ottobre 1989, con il quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di Savona, il numero e la dislocazione degli sportelli per il predetto ambito territoriale, e all'art. 2 la misura dei compensi per la concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7177 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Savona è stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla Banca popolare di Novara, con sede in Novara, via Negroni n. 12;

Visto il decreto ministeriale n. 1/823 del 28 gennaio 1993, con il quale è stata determinata per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto il decreto ministeriale n. 1/4180 del 15 giugno 1993 con il quale è stata stabilita per la provincia di Savona la misura del compenso per abitante servito di cui al comma 3, lettera *d)*, del predetto art. 61, così come modificato dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 685, depositata in data 8 luglio 1993 che ha riformato la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Liguria n. 389 del 12 giugno 1990, con la quale, su appello proposto dalla società Co.G.E.S.I. S.p.a., è stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 1/1515 del 4 ottobre 1989 di determinazione di un unico ambito territoriale per la provincia di Savona, ed è stato altresì annullato, per illegittimità derivata, il decreto ministeriale n. 1/7177 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla Banca popolare di Novara;

Considerato che l'annullamento sia del decreto di individuazione di un unico ambito, sia di quello di conferimento della concessione rendono indifferibile un provvedimento che assicuri la regolarità dello svolgimento del servizio di riscossione dei tributi;

Ritenuto che tale provvedimento comporta inevitabilmente una revisione della individuazione degli ambiti per la provincia di Savona e, conseguentemente, un nuovo conferimento delle concessioni;

Considerato che dalla sentenza del Consiglio di Stato si desume che l'individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione per la provincia di Savona avrebbe dovuto tener conto del diritto della società Co.G.E.S.I. S.p.a. al riconoscimento di un proprio ambito territoriale comprendente il territorio dei comuni in precedenza gestiti dai propri soci, ove gli stessi abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare efficienza nella gestione;

Visto il parere n. 86, reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 19 gennaio 1994, con il quale la commissione stessa ha nella sostanza espresso l'avviso di rimuovere il citato decreto ministeriale 4 ottobre 1989 di determinazione di un ambito unico per la provincia di Savona e di procedere alla rideterminazione di due ambiti per il residuo periodo transitorio;

Visto il decreto ministeriale n. 2/3047 del 1° agosto 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1994, con il quale, per la provincia di Savona a decorrere dal 1° agosto 1994, sono stati soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Millesimo, Sassello e Vado Ligure;

Visto l'atto di diffida e messa in mora del 6 maggio 1994, col quale la società Co.G.E.S.I. ha intimato questa amministrazione a dare esecuzione alla sentenza n. 685/93 del Consiglio di Stato, chiedendo l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito *B* della provincia di Savona per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio;

Considerato il parere del 10 agosto 1994, col quale l'Avvocatura generale dello Stato, condividendo l'avviso espresso da questa direzione con nota n. 2/1101 del 16 giugno 1994, ha affermato che il conferimento della gestione del servizio stesso debba essere riferito solo al residuo periodo transitorio;

Visto il ricorso n. 6054/94 presentato dinanzi al Consiglio di Stato dalla società Co.G.E.S.I. S.p.a. per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 685 dell'8 luglio 1993;

Considerato pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Savona ed alla conseguente revisione degli sportelli;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali n. 1/1515 del 4 ottobre 1989, n. 1/6061, art. 1, del 16 ottobre 1989 e n. 1/7177 del 21 dicembre 1989 sono revocati.

Art. 2.

Per la provincia di Savona sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione e precisamente:

1) AMBITO *A*, costituito da tutti i comuni della provincia eccetto i diciotto comuni facenti parte dell'ambito *B* di cui al successivo punto 2);

2) AMBITO *B*, costituito dai seguenti diciotto comuni: Cairo Montenotte, Altare, Mallare, Bormida, Carcare, Pallare, Dego, Giusvalla, Piana Crixia, Balestrino, Boissano, Loano, Toirano, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Pietra Ligure, Tovo San Giacomo.

Art. 3.

Per la provincia di Savona, relativamente agli ambiti territoriali come individuati dal presente decreto, il numero degli sportelli di riscossione è così determinato:

AMBITO *A*, n. 6 sportelli nei comuni di: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Finale Ligure, Savona, Varazze;

AMBITO *B*, n. 2 sportelli, dislocati nei comuni di: Cairo Montenotte e Pietra Ligure.

Art. 4.

Per i due ambiti della provincia di Savona, la misura dei compensi è quella stabilita dai decreti ministeriali n. 1/823 del 28 gennaio 1993 e n. 1/4180 del 15 giugno 1993.

Art. 5.

Con singoli decreti ministeriali si provvederà all'affidamento in concessione, per il restante periodo del primo quinquennio, dei due ambiti territoriali della provincia di Savona, così come individuati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7688

DECRETO 22 novembre 1994.

Determinazione del numero e della dislocazione degli sportelli di riscossione relativi agli ambiti territoriali *A* e *B* della provincia di Pavia in esecuzione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 2654/94 del 7 settembre 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto l'art. 115, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardante la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, nonché la fissazione della misura dei compensi a norma dell'art. 61 dello stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale n. 1/2170 del 4 ottobre 1989, con il quale per la provincia di Pavia è stato determinato un unico ambito territoriale per la concessione del servizio di riscossione dei tributi, da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del Servizio centrale della riscossione;

Vista la circolare n. 6 del 10 maggio 1989 del Servizio centrale della riscossione del Ministero delle finanze, con la quale sono state tra l'altro impartite istruzioni per la individuazione dei comuni da dotare di uno sportello di riscossione ed è stato stabilito che per ogni comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti doveva essere comunque previsto uno sportello di riscossione mentre, per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, dovevano essere conteggiati ulteriori sportelli di riscossione in numero pari al quoziente intero che si ottiene dividendo per 20.000 il numero complessivo degli abitanti del costituendo ambito territoriale, al netto del numero degli abitanti residenti nei comuni con oltre 20.000 abitanti;

Visto il parere n. 170 reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 14 e 26 settembre 1989, col quale l'organo consultivo ha fornito le indicazioni per procedere alla individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/6048 del 16 ottobre 1989 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1989), con il quale, per l'ambito unico della provincia di Pavia sono stati, tra l'altro, determinati in numero di nove gli sportelli di riscossione ed è stata disposta la loro dislocazione nei comuni di cui al decreto secondo i criteri indicati nella circolare n. 6 del 10 maggio 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7074 del 21 dicembre 1989, con il quale è stata conferita la concessione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici per l'ambito unico della provincia di Pavia, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla società Cameri S.p.a., con sede in Bergamo;

Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal comune di Broni in data 31 gennaio 1990 avverso i decreti ministeriali del 4 e 16 ottobre 1989 e del 21 dicembre 1989, con il quale si lamenta l'illegittimità della costituzione, per il primo quinquennio di gestione, di un unico ambito territoriale del servizio di riscossione dei tributi, per la provincia di Pavia, e la mancata istituzione dello sportello di riscossione nel comune di Broni;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione terza, del 5 novembre 1991, favorevole all'accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato, stante la carenza di motivazione del decreto ministeriale del 16 ottobre 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1992 con il quale, sulla base del parere espresso dal Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso presentato dal comune di Broni avverso il decreto ministeriale 16 ottobre 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 1/294 del 18 febbraio 1993, con il quale sono stati determinati per la provincia di Pavia due nuovi ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione, nonché la determinazione del numero e la dislocazione degli sportelli per ciascun ambito territoriale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 265 del 10 marzo 1992, che ha confermato la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 409 del 1991, con la quale, su ricorso della società Rispa S.p.a., era stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale 4 ottobre 1989, nella parte relativa alla determinazione di un ambito territoriale unico ed era stato altresì annullato il decreto ministeriale n. 1/7074 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla società Cameri S.p.a.;

Visto l'atto del 6 luglio 1993, con il quale il comune di Broni ha diffidato e messo in mora questo Ministero in ordine all'istituzione dello sportello esattoriale in esecuzione del citato decreto presidenziale del 28 luglio 1992;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 1529 del 21 dicembre 1993 con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione, proposta dal comune di Broni, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di diffida e messa in mora ed è stato ordinato altresì di adottare i provvedimenti richiesti con l'atto di diffida medesimo;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 2654 del 7 settembre 1994 con la quale, su istanza del comune di Broni per l'esecuzione dell'ordinanza n. 1529 del 21 dicembre 1993, viene ordinato al responsabile *pro-tempore* dell'amministrazione finanziaria di provvedere sulla richiesta entro sessanta giorni e nel contempo viene nominato il prefetto di Pavia, o suo delegato, quale commissario *ad acta*;

Considerato che pertanto occorre dare esecuzione alla predetta ordinanza e, conseguentemente, provvedere in ordine al silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di diffida prodotto in data 31 gennaio 1990 dal comune di Broni;

Ritenuto che l'accoglimento del ricorso straordinario è stato determinato da carenza di motivazione del decreto ministeriale del 16 ottobre 1989, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito il numero e la dislocazione degli sportelli per l'ambito territoriale della provincia di Pavia;

Considerato che la carenza di motivazione va individuata, come sostenuto dal Consiglio di Stato con il parere del 5 novembre 1991, nella circostanza che non sono stati esplicitati, nel decreto del 16 ottobre 1989, «i costi rilevati, gli ambiti della popolazione ed il margine di profitto da assicurare»;

Ritenuto che, secondo le istruzioni impartite nella circolare n. 6 del 10 maggio 1989 del Servizio centrale della riscossione del Ministero delle finanze poteva essere istituito lo sportello esattoriale solo nei comuni con una popolazione superiore a 20.000 abitanti;

Ritenuto che il comune di Broni, secondo i dati del censimento del 1981, aveva una popolazione di 10.726 abitanti;

Considerato che il comune di Broni, ai fini dell'aggregazione per lo svolgimento del servizio di riscossione, è stato aggregato allo sportello istituito nel comune limitrofo di Stradella;

Considerato che questa amministrazione, dopo aver analizzato attentamente le varie possibilità di dislocazione degli sportelli per la riscossione dei tributi per l'ambito della provincia di Pavia, ha ritenuto il comune di Stradella per la sua particolare realtà geografica e socio-economica, più idoneo, rispetto al comune di Broni, a soddisfare le esigenze dei contribuenti dei comuni ad esso aggregati tenuto conto altresì della maggior popolazione (19.390) rispetto al ripetuto comune di Broni;

Ritenuto che la mancata istituzione nel comune di Broni dello sportello di riscossione è conseguenziale alla riforma del sistema, entrato in vigore dal 1° gennaio 1990, che ha comportato rispetto al passato una drastica riduzione dei punti di esazione, permettendo a poche aziende, solide ed efficienti di garantire la riscossione con metodologie informatizzate e la dovuta trasparenza;

Considerato che il numero dei punti di riscossione già ridotto da 3.600 esattorie a 1.416 sportelli dal 1° gennaio 1990, è stato ulteriormente ridotto con l'entrata in vigore dei decreti ministeriali del 15 giugno 1993, che hanno fissato la misura dei compensi per abitante servito: ex lettera *d)*, art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come modificato dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

Considerato che la necessità di una progressiva riduzione degli sportelli, anche ulteriore rispetto a quella già ottenuta, si è resa assolutamente necessaria, anche a seguito dell'istituzione del conto fiscale e contributivo dal 1° gennaio 1994, che ha comportato di fatto una riduzione dei versamenti delle imposte eseguiti presso gli sportelli di riscossione, con conseguente soppressione di quegli sportelli che, per dislocazione e limitatezza della loro attività, non giustificavano più i costi di gestione da sostenere per il loro mantenimento;

Ritenuto che, per le su esposte considerazioni, appare, allo stato anacronistica ed inopportuna l'istituzione di un nuovo sportello in un comune quale quello di Broni;

Ritenuto altresì che l'art. 6 della convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi stabilisce che, presso i comuni sprovvisti di sportello di riscossione, per i quali il concessionario debba svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il relativo sportello, previa intesa tra il concessionario e l'ente locale, potrà essere adibito anche alla riscossione dei tributi, senza che ciò comporti oneri per l'amministrazione finanziaria;

Decreta:

Il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione relativi agli ambiti territoriali *A* e *B* della provincia di Pavia restano determinati così come individuati dal decreto ministeriale n. 1/294 del 18 febbraio 1993:

AMBITO *A*, n. 7 sportelli dislocati nei comuni di Corteolona, Galasco, Mede, Mortara, Pavia, Stradella, Vigevano;

AMBITO *B*, n. 2 sportelli dislocati nei comuni di Casteggio e Voghera.

Il presente decreto sarà notificato al comune di Broni, nella persona del sindaco *pro-tempore*.

Roma, 22 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7666

DECRETO 28 novembre 1994.

Determinazione, per la provincia di Teramo, di due ambiti territoriali per il restante periodo di gestione transitoria della concessione del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1486 del 4 ottobre 1989 con il quale sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, è stato individuato, per la provincia di Teramo, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/6063 del 16 ottobre 1989, con il quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di Teramo, il numero e la dislocazione degli sportelli per il predetto ambito territoriale, e all'art. 2 la misura dei compensi per la concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7068 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Teramo è stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla Se.Rit. S.p.a, con sede in Montesilvano, corso Umberto n. 590;

Visto il decreto ministeriale n. 1/823 del 28 gennaio 1993, con il quale è stata determinata per gli anni 1993 e 1994 la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Visto il decreto ministeriale n. 1/4185 del 15 giugno 1993 con il quale è stata stabilita per la provincia di Teramo la misura del compenso per abitante servito di cui al comma 3, lettera *d)*, del predetto art. 61, così come modificato dal decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 419/1994, depositata in data 17 maggio 1994, che ha riformato le sentenze del tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo numeri 430/1990 e 431/1990 del 4 settembre 1990, con la quale, su appello proposto dalla società Esater S.p.a., è stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 1/1486 del 4 ottobre 1989 di determinazione di un unico ambito territoriale per la provincia di Teramo, ed è stato altresì annullato, per illegittimità derivata, il decreto ministeriale n. 1/7068 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla Serit S.p.a.;

Considerato che l'annullamento sia del decreto di individuazione di un unico ambito, sia di quello di conferimento della concessione rendono indifferibile un provvedimento che assicuri la regolarità dello svolgimento del servizio di riscossione dei tributi;

Ritenuto che tale provvedimento comporta inevitabilmente una revisione della individuazione degli ambiti per la provincia di Teramo e, conseguentemente, un nuovo conferimento delle concessioni;

Considerato che dalla sentenza del Consiglio di Stato si desume che l'individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione per la provincia di Teramo avrebbe dovuto tener conto del diritto della società Esater S.p.a. al riconoscimento di un proprio ambito territoriale comprendente il territorio dei comuni in precedenza gestiti dai propri soci, ove gli stessi abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare efficienza nella gestione;

Visto il parere n. 79, reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 26 ottobre 1994, con il quale la commissione stessa ha nella sostanza espresso l'avviso di rimuovere il citato decreto ministeriale 4 ottobre 1989 di determinazione di un ambito unico per la provincia di Teramo e di procedere alla rideterminazione di due ambiti per il residuo periodo transitorio;

Visto il decreto ministeriale n. 2/2286 del 1° agosto 1994 pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1994, con il quale, per la provincia di Teramo, a decorrere dal 1° agosto 1994 sono stati soppressi gli sportelli di riscossione siti nei comuni di Bellante, Nereto, Penna S. Andrea;

Visto l'atto di diffida dell'8 luglio 1994, col quale la società Esater ha intimato questa amministrazione a dare esecuzione alla predetta sentenza n. 419/1994 del Consiglio di Stato;

Considerato pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Teramo ed alla conseguente revisione degli sportelli;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali n. 1/1486 del 4 ottobre 1989, n. 1/6063, art. 1, del 16 ottobre 1989 e n. 1/7078 del 21 dicembre 1989 sono revocati.

Art. 2.

Per la provincia di Teramo sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione e precisamente:

1) AMBITO *A*, costituito da tutti i comuni delle province eccetto i 29 comuni facenti parte dell'ambito *B* di cui al successivo punto 2);

2) AMBITO *B*, costituito dai seguenti 29 comuni: Alba Adriatica, Arsita, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cortino, Isola del Gran Sasso, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Nereto, Penna S. Andrea, Pietracamela, Roseto degli Abruzzi, S. Omero, Silvi, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia.

Art. 3.

Per la provincia di Teramo, relativamente agli ambiti territoriali come individuati dal presente decreto, il numero degli sportelli di riscossione è così determinato:

AMBITO *A*, n. 5 sportelli, dislocati nei comuni di: Atri, Giulianova, Notaresco, Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo;

AMBITO *B*, n. 3 sportelli, dislocati nei comuni di: Alba Adriatica, Montorio al Vomano, Roseto degli Abruzzi.

Art. 4.

Per i due ambiti della provincia di Teramo, la misura dei compensi è quella stabilita dai decreti ministeriali n. 1/823 del 28 gennaio 1993 e n. 1/4185 del 15 giugno 1993.

Art. 5.

Con singoli decreti ministeriali si provvederà all'affidamento in concessione, per il restante periodo del primo quinquennio, dei due ambiti territoriali della provincia di Teramo, così come individuati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A7689

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1994.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1994, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1994, a quella n. 10, di scadenza 1° aprile 1999.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036683», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana» (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 23 marzo 1994 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1994 - Roma, 1° aprile 1994; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Piemontese)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 809833 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° aprile 1994/1999 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1993, n. 539 e D.M. 23 marzo 1994 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «8,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036683», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1999».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per i titoli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A7681

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 1994.

Modificazioni al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto l'art. 7 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (E.N.P.A.F.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto il regolamento dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F., approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, e successive modificazioni approvate con i decreti ministeriali 4 febbraio 1980, 12 ottobre 1981, 28 ottobre 1981, 27 aprile 1984, 8 giugno 1984, 7 novembre 1984, 24 giugno 1986, 8 marzo 1988 e 24 febbraio 1992;

Vista la delibera n. 6 dell'11 dicembre 1993, con la quale il Consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F. ha modificato gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 del regolamento anzidetto;

Vista la delibera n. 3 del 28 maggio 1994 con la quale il Consiglio nazionale dell'E.N.P.A.F. ha modificato gli articoli 8 e 24 del regolamento statutario così come formulati con delibera n. 6 dell'11 dicembre 1993 ed ha differito di un anno i termini temporali contenuti nella su citata deliberazione n. 6;

Vista la nota n. 1123/93 del 21 dicembre 1993 e la nota n. 1349/94 del 2 giugno 1994 con le quali il presidente dell'E.N.P.A.F. ha trasmesso il testo delle modifiche regolamentari deliberate dal Consiglio nazionale dell'Ente;

Ritenuto opportuno approvare le predette modifiche regolamentari;

Decreta:

Sono approvate le sottoindicate modifiche al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (E.N.P.A.F) apportate, a decorrere dal 1° gennaio 1995, con le delibere n. 6 e n. 3 adottate dal Consiglio nazionle dell'Ente stesso rispettivamente in data 11 dicembre 1993 e 28 maggio 1994:

A) Gli articoli 7, 8, 21, 23 e 24 del regolamento dell'attività statutaria dell'E.N.P.A.F. sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7. — L'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1988 è pari a lire:

a) 249.262 per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione, salvo l'eventuale riduzione di cui all'art. 21;

b) 175.960 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione successivo al quindicesimo, salvo l'eventuale riduzione di cui all'art. 21.

La pensione, spettante agli iscritti all'Ente alla data del 31 dicembre 1994, è determinata sulla base delle disposizioni previste dal regolamento approvato con decreto ministeriale 24 febbraio 1992 per quanto si riferisce all'anzianità maturata al 31 dicembre 1994; per il relativo calcolo si tiene conto degli importi del presente articolo rivalutati secondo il meccanismo di adeguamento di cui all'ultimo comma.

Per le anzianità maturate dopo la data del 31 dicembre 1994, l'importo annuo della pensione base diretta spettante dal 1° gennaio 1995, rapportato a trenta anni di contribuzione, è pari a L. 7.775.950, salvo l'eventuale riduzione di cui all'art. 21, ed è rivalutato annualmente in base alle variazioni previste all'ultimo comma del presente articolo.

Tale importo è maggiorato, per ogni anno di contribuzione successivo al trentesimo, del 2,40%; per ogni anno mancante al compimento del trentesimo è ridotto di 1/30.

L'adeguamento annuo delle pensioni è determinato proporzionalmente alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con esclusione della quota di pensione derivante dall'assegno integrativo.

Art. 8. — La pensione di vecchiaia, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:

a) almeno trenta anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero;

b) almeno trenta anni di contribuzione effettiva;

c) almeno venti anni di attività professionale.

In via transitoria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 dicembre 2019, la pensione di vecchiaia spetta:

nel 1992 e nel 1993 all'assicurato che abbia compiuto il sessantunesimo anno di età e possa far valere almeno sedici anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 1994 e nel 1995 all'assicurato che abbia compiuto il sessantaduesimo anno di età e possa far valere almeno diciassette anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 1996 e nel 1997 all'assicurato che abbia compiuto il sessantatreesimo anno di età e possa far valere almeno diciotto anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 1998 e nel 1999 all'assicurato che abbia compiuto il sessantaquattresimo anno di età e possa far valere almeno diciannove anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2000 e nel 2001 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venti anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2002 e nel 2003 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventuno anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2004 e nel 2005 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventidue anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2006 e nel 2007 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, e possa far valere almeno ventitré anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2008 e nel 2009 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno ventiquattro anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2010 e nel 2011 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno venticinque anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2012 e nel 2013 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che possa far valere almeno ventisei anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2014 e nel 2015 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che possa far valere almeno ventisette anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2016 e nel 2017 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che possa far valere almeno ventotto anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2018 e nel 2019 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che possa far valere almeno ventinove anni di iscrizione e di contribuzione effettive;

nel 2020 all'assicurato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere almeno trenta anni di iscrizione e di contribuzione effettive.

Coloro che, alla data del 31 dicembre 1991, risultino dimessi dagli albi degli ordini provinciali ed abbiano maturato i requisiti di quindici anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Ente successive al 1° gennaio 1959, acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia con tale requisito al compimento delle età pensionabili di cui al comma precedente. I requisiti di anzianità di iscrizione e contribuzione effettive, richiesti per gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1994, risultino dimessi dagli albi degli ordini provinciali sono fissati in diciassette anni; il diritto a pensione si acquisisce al compimento delle età pensionabili di cui al comma precedente.

Il requisito dei venti anni di attività professionale di cui al punto *c)* è richiesto per coloro che si iscrivano o si reiscrivano all'Ente dopo l'entrata in vigore della presente normativa.

La condizione di cui sopra non è richiesta per gli iscritti all'Ente che, alla data del 31 dicembre 1994, abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età; per gli infraquarantacinquenni, alla stessa data, il requisito è richiesto in ragione di due anni di attività professionale ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31 dicembre 1994.

Art. 21. — Qualora l'iscritto all'Ente sia soggetto per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma di previdenza sostitutiva, esclusiva od esonerativa della stessa, la misura del contributo previdenziale può essere ridotta del 33,33% o del 50% o dell'85% limitatamente ai periodi di iscrizione alle predette previdenze, con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico eventualmente spettante.

A tali situazioni e per gli stessi effetti è equiparata la temporanea ed involontaria disoccupazione.

Il suddetto beneficio è esteso anche a coloro che non esercitano l'attività professionale ed ai pensionati che si trovino nella medesima condizione.

Agli iscritti, titolari del trattamento d'invalidità E.N.P.A.F., non è comunque consentito di avvalersi della decurtazione, prevista nel terzo comma del presente articolo, nel periodo compreso tra il sesto ed il ventesimo anno di iscrizione.

La riduzione è attuata su domanda degli interessati e, con esclusione del caso di disoccupazione, può essere richiesta anche per i riscatti di cui all'art. 20.

Art. 23. — A partire dal 1° gennaio 1995, la previdenza aggiuntiva è soppressa. Sono infatti salvi i periodi di contribuzione a tale forma maturati al 31 dicembre 1994.

In sostituzione del trattamento previdenziale aggiuntivo soppresso gli iscritti hanno la facoltà di contribuire in misura pari a due o a tre volte il contributo previdenziale intero, ottenendo una proporzionale maggiorazione della pensione.

L'opzione può essere esercitata in qualsiasi momento, ma deve essere mantenuta per almeno cinque anni, salvo i casi di cessazione.

Art. 24. — A partire dal 1° gennaio 1995 gli iscritti, che abbiano compiuto l'età pensionabile e non possano far valere i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che si dimettano dagli albi degli ordini provinciali hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati decurtati di una aliquota percentuale corrispondente, per il periodo di iscrizione all'E.N.P.A.F., al controvalore della copertura assicurativa dei rischi di invalidità e morte, e definita in sede di approvazione del bilancio tecnico.

La somma così determinata è maggiorata dell'interesse semplice al tasso legale tempo per tempo vigente.

B) Agli articoli 2, 6, 9, 10, 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 31 del regolamento dell'attività statutaria dell 'E.N.P.A.F. sono apportate le modifiche di seguito indicate per ciascuno di essi:

Art. 2 - nel secondo comma sono soppresse le seguenti parole: «la misura di quello dovuto per la sezione previdenza non può essere inferiore a L. 210.000 annue a partire dal 1° gennaio 1978».

Al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «e successive modificazioni e/o integrazioni».

Art. 6 - il secondo comma è soppresso.

Art. 9 - il primo comma è sostituito dal seguente:

«La pensione di anzianità, determinata in base alle norme del precedente art. 7, spetta all'assicurato che possa far valere i seguenti requisiti:

a) almeno quaranta anni di iscrizione effettiva all'Ente. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero;

b) almeno quaranta anni di contribuzione effettiva;

c) almeno venti anni di attività professionale».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

«Per il requisito di cui al punto *c)* valgono le stesse norme transitorie previste per la pensione di vecchiaia».

Art. 10 - il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il pensionato per vecchiaia, che possa far valere periodi di contribuzione alla previdenza, successivi alla data del pensionamento, ha diritto a supplementi del trattamento per ogni anno di contribuzione successivo al pensionamento stesso».

Art. 19 - nel terzo comma le parole «dall'art. 7 della legge n. 475/1968» sono sostituite dalle parole «dalla vigente legislazione».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

«A partire dal 1° gennaio 1995 l'assegno integrativo è soppresso, fermo restando il diritto alla maggiorazione della pensione nella misura maturata al 31 dicembre 1994 per l'iscritto che a tale data possa far valere i requisiti di cui ai commi precedenti».

Art. 20 - alla fine del terzo comma sono aggiunte le seguenti parole: «salvo quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 9».

Dopo la tabella del quinto comma è aggiunto il seguente comma:

«In ogni caso l'importo, relativo ad ogni annualità da riscattare, non può essere inferiore al contributo previdenziale intero vigente al momento della presentazione della domanda di riscatto».

Art. 22 - la tabella di cui al secondo comma, è integrata dal coefficiente di reintegro per quote ridotte dell'85%:

Età	Coefficiente di reintegro per quote ridotte dell'85%
fino a 39 anni	4,26
da 40 a 44	6,81
da 45 a 52	9,04
da 53 a 59	11,50
da 60 a 64	10,23
da 65 a 69	7,93
da 70 ed oltre	5,53

Nell'ultimo comma sono soppresse le parole: «iscrizione e».

Art. 25 - il primo comma è soppresso.

Nel secondo comma dopo la parola «diretta», sono aggiunte le seguenti parole: «per i periodi di contribuzione maturati al 31 dicembre 1994».

Art. 26 - l'articolo è soppresso.

Art. 27 - nel primo comma il riferimento agli articoli «23 e 26» è soppresso.

Nel secondo comma le parole «o del quarantesimo anno di contribuzione» sono soppresse.

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 31 - l'articolo è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7645

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 novembre 1994.

Determinazione del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) ai fini dell'applicazione delle leggi in materia assicurativa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare gli articoli 82 e 86 della predetta legge n. 295/1978;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti in particolare gli articoli 3 e 82 della predetta legge n. 742/1986;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente, tra l'altro, le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libertà di prestazione nelle assicurazioni contro i danni;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 49/1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Accertato che per l'anno 1995 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) va riferito al 31 ottobre 1994;

Vista la «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del giorno 1° novembre 1994 n. C 307 che ha pubblicato il valore di conversione della predetta unità di conto europea, al 31 ottobre 1994, nelle varie monete nazionali dei Paesi membri della Comunità europea;

Decreta:

A decorrere dal 31 dicembre 1994 e fino al 30 dicembre 1995 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU), ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295, 22 ottobre 1986, n. 742, e del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, è pari a L. 1959,96.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il direttore generale: CINTI

94A7668

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 novembre 1994.

Determinazione della data di inizio delle negoziazioni del contratto future sull'indice di borsa MIB30 denominato «FIB30». (Deliberazione n. 8679).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Viste le disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia emanate dalla Consob e dalla Banca d'Italia d'intesa in data 16 marzo 1992 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 8509 dell'11 ottobre 1994 con la quale sono state definite, tra l'altro, le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di cui all'art. 23, comma 1, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30;

Vista la delibera n. 8625 del 4 novembre 1994 con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termini su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari;

Ritenuta la necessità di fissare la data di avviso delle negoziazioni aventi ad oggetto il contratto future sull'indice di borsa MIB30 denominato FIB30;

Vista la lettera n. 5973/94 del 18 novembre 1994 con la quale il Consiglio di borsa ha comunicato che «(*omissis*) dopo aver esaminato in modo approfondito le problematiche connesse alle predisposizioni organizzative, ritiene di proporre (*omissis*) il 28 novembre 1994 quale data di inizio dell'operatività del mercato»;

Considerata altresì l'opportunità di fissare un margine iniziale ridotto per le posizioni in contratti FIB30 di segno opposto aperte su scadenze successive;

Delibera:

La data di avvio delle negoziazioni del contratto FIB30 di cui alla delibera n. 8509 citata in premessa è fissata al 28 novembre 1994.

A modifica di quanto previsto dalla delibera n. 8509 medesima, nell'ultimo giorno di contrattazione le negoziazioni del contratto FIB30 aventi scadenza più vicina terminano alle ore 10 del giorno medesimo.

Sulle posizioni in contratti FIB30 di segno opposto aperte su scadenze diverse, la Cassa di compensazione e garanzia può fissare un margine iniziale (margine «straddle») ridotto di una percentuale non superiore al 70% rispetto al margine iniziale fissato per l'apertura di posizioni in contratti FIB30.

La presente delibera sarà inviata in copia al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 22 novembre 1994

Il presidente: BERLANDA

94A7670

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo sulle Università 1991-1993;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994 relativo alla nuova tabella IX-*quater*;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Titolo VI

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

La facoltà di lettere e filosofia comprende cinque corsi di studi, i quali conducono rispettivamente alle lauree: 1) in lettere; 2) in filosofia; 3) in lingue e letterature straniere; 4) in geografia; 5) in lingue e civiltà orientali.

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E CIVILTÀ ORIENTALI

Art. 1. — Presso la facoltà di lettere e filosofia è istituito il corso di laurea in lingue e civiltà orientali. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2. — La durata degli studi del corso di laurea in lingue e civiltà orientali è fissata in quattro anni.

Art. 3. — Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i *curricula* didattici comprenderanno necessariamente, per tutti gli indirizzi, le seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature dell'Asia e dell'Africa (un'area per ogni lingua: araba, cinese, ecc.);

b) scienze filologiche;

c) scienze archeologiche e storico-artistiche;

d) scienze filosofico-religiose;

e) scienze storiche;

f) lingue e letterature dell'Europa.

Art. 4. — Il corso di laurea in lingue e civiltà orientali si articola nei seguenti indirizzi:

1) filologico-letterario;

2) archeologico-artistico;

3) storico.

Art. 5. — L'impegno didattico complessivo è di 2.100 ore. L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite a musei, biblioteche, cantieri di scavo, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Parte dell'attività didattica teorico-pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Art. 6. — Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli, i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Art. 7. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

b) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato.

Art. 8. — I corsi ufficiali di insegnamento da attivare verranno scelti dal consiglio di facoltà tra le seguenti discipline:

Area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa.

a) Vicino Oriente antico:

lingua e letteratura copta;
lingua e letteratura ebraica;
elamico;
lingua e letteratura ebraica medievale;
lingua e letteratura ebraica moderna e contemporanea;
lingua e letteratura siriaca;
sudarabico.

b) Islam:

lingua araba;
lingua e letteratura albanese;
lingua e letteratura araba;
lingua e letteratura berbera;
lingua e letteratura bengali;
lingua e letteratura indonesiana;
lingua e letteratura malese;
lingua e letteratura pashtu;
lingua e letteratura persiana;

lingua e letteratura persiana dell'India;
lingua e letteratura turca;
lingua e letteratura urdu;
lingue e letterature turche.

c) Medio Oriente e Asia sud-orientale:
lingua e letteratura afghana;
lingua e letteratura armena;
lingua e letteratura bengali;
lingua e letteratura birmana;
lingua e letteratura georgiana;
lingua e letteratura giavanese;
lingua e letteratura hindi;
lingua e letteratura indonesiana;
lingua e letteratura khmer;
lingua e letteratura malese;
lingua e letteratura pali;
lingua e letteratura pashtu;
lingua e letteratura sanscrita;
lingua e letteratura thai;
lingua e letteratura turca;
lingua e letteratura urdu;
lingua e letteratura vietnamita;
lingua hindi;
lingua persiana;
lingue e letterature del Pakistan;
lingue e letterature dravidiche;
lingue iraniche dell'Asia centrale;

d) Estremo Oriente:
lingua e letteratura cinese;
lingua e letteratura coreana;
lingua e letteratura giapponese;
lingua e letteratura mongola e mancese;
lingua e letteratura tibetana;
lingua e letteratura vietnamita.

Area delle scienze filologiche:

e) Vicino Oriente antico:
assiriologia;
egittologia;
epigrafia iranica;
epigrafia semitica;
epigrafia sumero accadica;
filologia e antichità libico-berbere;
filologia iranica;
filologia semitica;
hittitologia;
letteratura giudaico-ellenistica.

f) Islam:
dialettologia araba;
epigrafia islamica;
filologia araba;
filologia iranica;
filologia semitica;
indologia;
letteratura araba mederna e contemporanea;
letteratura persiana moderna e contemporanea;
storia della lingua araba.

g) Medio Oriente e Asia sud-orientale:
caucasologia;
epigrafia iranica;
filologia armena;
filologia iranica;
indologia;
iranistica;
kurdologia;
linguistica caucasica;
linguistica indo-aria;
linguistica iranica;
storia comparata delle lingue indo-iraniche;
storia della lingua persiana;
tibetologia.

h) Estremo Oriente:
filologia cinese;
filologia giapponese;
filologia uralo-altaica;
iamatologia;
letteratura cinese moderna e contemporanea;
letteratura giapponese moderna e contemporanea;
linguistica cinese;
sinologia;
storia della lingua cinese;
storia della lingua giapponese;
tibetologia.

Area delle scienze archeologiche e storico-artistiche:

i) Vicino Oriente antico:
antichità copte;
antichità nubiane;
archeologia delle province Romane;
archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;
archeologia e storia dell'arte egiziana;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
archeologia e storia dell'arte iranica;

archeologia fenicio-punica;
antichità sud-arabiche;
preistoria e protostoria di una regione extra-europea;
storia dell'arte copta.

l) Islam:
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte iranica;
archeologia e storia dell'arte musulmana;
preistoria e protostoria di una regione extra europea;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte copta;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte musulmana;
storia della miniatura islamica.

m) Medio Oriente e Asia sud-orientale:
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte iranica;
preistoria e protostoria di una regione extra-europea;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte tibetana e mongola.

n) Estremo Oriente:
archeologia e storia dell'arte cinese;
archeologia e storia dell'arte coreana;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
archeologia e storia dell'arte giapponese;
preistoria e protostoria di una regione extra-europea;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte tibetana e mongola.

Area delle scienze filosofico-religiose:

o) Vicino Oriente antico:
etnologia;
religioni del mondo classico;
religioni del Vicino Oriente antico;
storia del cristianesimo;
storia della filosofia ebraica;
storia delle religioni;
storia religiosa dell'Egitto antico;
storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale:
storia religiosa dell'Oriente cristiano.

p) Islam:
etnologia;
islamistica;
storia del pensiero politico arabo;
storia della filosofia araba;
storia delle religioni.

q) Medio Oriente e Asia sud-orientale:
antropologia religiosa;
etnologia;
islamistica;
religioni dei popoli primitivi;
religioni dell'Iran antico;
religioni e filosofie del'India;
storia del cristianesimo;
storia delle religioni;
storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale.

r) Estremo Oriente:
antropologia religiosa;
etnologia;
religioni dei popoli primitivi;
religioni e filosofie dell'Asia orientale;
storia del cristianesimo;
storia delle religioni.

Area delle scienze storiche:

s) Vicino Oriente antico:
civiltà preislamiche dell'Africa del nord;
diritti dell'antico Oriente mediterraneo;
epigrafia semistica;
epigrafia sumero-accadica;
geografia di un'area extra-europea;
storia del Vicino Oriente antico;
storia greca;
storia romana.

t) Islam:
diritto musulmano;
epigrafia islamica;
geografia di un'area extra-europea;
paleografia e diplomatica arabe;
sociologia del mondo musulmano;
storia contemporanea dei Paesi arabi;
storia dei Paesi arabi;
storia dei popoli turchi dell'Asia centrale;
storia del Vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;
storia dell'Africa islamica;

storia dell'economia medievale e moderna del mondo islamico;

storia dell'Impero ottomano;

storia dell'India;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'India moderna e contemporanea;

storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;

storia della civiltà arabo-islamica;

storia delle missioni;

storia e istituzioni del mondo musulmano;

storia medievale.

u) Medio Oriente e Asia sud-orientale:

diritti dei Paesi afro-asiatici;

epigrafia iranica;

geografia di un'area extra-europea;

paleografia persiana;

storia dei popoli della Siberia e dell'Asia centrale;

storia dei popoli turchi dell'Asia centrale;

storia del Vietnam;

storia dell'Asia centrale;

storia dell'Asia sud-orientale;

storia dell'India;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'India moderna e contemporanea;

storia dell'Iran antico;

storia dell'Iran dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea;

storia dell'Iran e dell'Asia centrale;

storia delle missioni.

v) Estremo Oriente:

diritti dei Paesi afro-asiatici;

geografia di un'area extra-europea;

storia del Giappone;

storia del Giappone contemporaneo;

storia del Vietnam;

storia dell'Asia orientale;

storia dell'Asia sud-orientale;

storia della Cina;

storia della Cina contemporanea;

storia delle missioni.

Area delle lingue e letterature dell'Europa:

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura russa;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura tedesca.

Art. 9. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in lingue e civiltà orientali comprende obbligatoriamente le seguenti annualità, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Indirizzo filologico-letterario:

una disciplina quadriennale dell'area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 400;

una disciplina biennale dell'area della lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 200;

una disciplina biennale dell'area delle scienze filologiche afferenti alla lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 200;

una disciplina dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche: ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze filosofico-religiose: ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze storiche: ore 100;

una disciplina biennale dell'area delle lingue e letterature dell'Europa, con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 200;

sei discipline a scelta guidata, coerenti con l'indirizzo e la lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 600;

due discipline a scelta libera dello studente: ore 200.

Indirizzo archeologico-artistico:

una disciplina quadriennale dell'area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 400;

una disciplina biennale dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche afferenti alla lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 200;

una seconda disciplina biennale dell'area delle scienze archeologiche e storico-artistiche: ore 200;

una disciplina dell'area delle discipline linguistiche della lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze filosofico-religiose: ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze storiche: ore 100;

una disciplina biennale dell'area delle lingue e letterature dell'Europa, con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 200;

sei discipline a scelta guidata, coerenti con l'indirizzo e la lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 600;

due discipline a scelta libera dello studente: ore 200.

Indirizzo storico:

una disciplina quadriennale dell'area delle discipline linguistiche dell'Asia o dell'Africa, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 400;

una disciplina biennale dell'area delle scienze storiche afferenti alla lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 200;

una seconda disciplina biennale dell'area delle scienze storiche: ore 200;

una disciplina dell'area della lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze archeologiche e storico artistiche: ore 100;

una disciplina dell'area delle scienze filosofico-religiose: ore 100;

una disciplina biennale dell'area delle lingue e letterature dell'Europa, con la relativa prova scritta e orale di lingua: ore 200;

sei discipline a scelta guidata, coerenti con l'indirizzo e la lingua e letteratura quadriennale prescelta: ore 600;

due discipline a scelta libera dello studente: ore 200.

Art. 10. — Due discipline annuali potranno essere sostituite da una disciplina biennale.

Art. 11. — Il numero delle annualità complessive di esame sarà non inferiore a 21. Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea di ricerca originale, su argomento scelto all'interno dell'indirizzo e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Art. 12. — Il corso di laurea in lingue e civiltà orientali è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere e beni culturali. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, beni culturali e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e civiltà orientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

Il rettore: TECCE

94A7671

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale di data 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 di data 23 maggio 1994, relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 26 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 76 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali è soppressa.

Art. 2.

Nel titolo II - Facoltà di sociologia, dopo l'art. 30 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali in corso di diploma universitario in servizio sociale.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 31 *(Istituzione e durata del corso di diploma)*. — La facoltà di sociologia conferisce il diploma in servizio sociale.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata degli studi è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 32 *(Accesso al corso)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito con i criteri di cui al precedente art. 20.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dalla competente struttura didattica.

Art. 33 *(Riconoscimenti)*. — Nell'ambito dei corsi di laurea affini, di cui all'art. 3 della tabella XLIV annessa al decreto ministeriale 23 luglio 1993, sono riconosciuti gli insegnamenti seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma in servizio sociale.

Art. 34 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1700 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale, che dovrà essere svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con la supervisione di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio debbono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni e potranno prevedere momenti di rielaborazione in aula per l'integrazione con gli insegnamenti dell'area professionale.

Per le attività di monitoraggio, coordinamento e riformulazione dei tirocini, i docenti di materie professionali potranno avvalersi della collaborazione di esperti esterni, anche mediante convenzioni.

Art. 35 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità, comprensivo degli insegnamenti obbligatori e complementari, non può essere inferiore a 17. Gli insegnamenti obbligatori si articolano su 12 moduli didattici di durata annuale e su 4 di durata semestrale. Gli insegnamenti complementari si articolano su 6 moduli didattici di durata semestrale.

Ogni insegnamento annuale deve prevedere un monte ore non inferiore a 60, mentre gli insegnamenti semestrali devono prevedere un monte ore non inferiore a 30 e non superiore a 40.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono le seguenti: area professionale del servizio sociale; area di metodologia delle scienze sociali; area psicologica; area sociologica; area giuridica; area della sanità pubblica; area delle scienze dell'educazione.

La copertura degli insegnamenti per le aree: *a)* professionale del servizio sociale, *b)* di metodologia delle scienze sociali, *c)* psicologica, *d)* sociologica, *e)* della sanità pubblica, *f)* delle scienze dell'educazione, sarà assicurata dalla facoltà di sociologia; la copertura degli insegnamenti per l'area giuridica sarà assicurata dalla facoltà di giurisprudenza.

La struttura didattica competente potrà stabilire che gli insegnamenti siano completati da attività di laboratorio e di esercitazione mirate allo sviluppo di competenze personali e professionali, attivate anche mediante convenzioni.

Gli insegnamenti fondamentali per ciascuna area saranno individuati dalla struttura didattica competente all'interno del seguente elenco:

Insegnamenti attivabili
(numero minimo di moduli previsti)

1. Area professionale del servizio sociale (6 moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;
politica sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale;
organizzazione del servizio sociale.

.2. Area di metodologia delle scienze sociali (1 modulo annuale):

statistica sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica (1 modulo annuale e 1 semestrale):

psicologia sociale;
psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica (2 moduli annuali):

antropologia culturale;
sociologia;
teoria dei processi di socializzazione;
sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;
sociologia della devianza.

5. Area giuridica (1 modulo annuale e 2 semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali o diritto privato;
diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;
diritto pubblico;
diritto penale o diritto e procedura penale.

6. Area della sanità pubblica (1 modulo annuale):

medicina sociale;
igiene.

7. Area delle scienze dell'educazione (1 modulo semestrale):

pedagogia generale;
educazione degli adulti;
sociologia dell'educazione.

Il piano degli studi è completato da almeno 6 insegnamenti complementari di cui almeno 1 afferente a ciascuna delle seguenti aree: sociologica, psicologica e giuridica. Tali insegnamenti saranno individuati, oltre che fra quelli non sostenuti come obbligatori nell'elenco di cui sopra, all'interno della seguente lista:

criminologia minorile;

diritto-amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

etica sociale;

lingua inglese;

economia applicata;

ordinamento della famiglia;

pedagogia speciale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia dell'organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia del pensiero;

storia dell'amministrazione pubblica;

storia delle idee;

storia delle istituzioni politiche;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti complementari attivati nell'Università. In tal caso la struttura competente dovrà altresì determinare l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto di quanto stabilito nel punto *h)* e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione della lingua inglese, con particolare riferimento ai temi del servizio sociale.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione ad almeno due distinte esperienze di tirocinio professionale sono obbligatorie per i due terzi dell'orario previsto. La commissione degli esami di tirocinio, di cui all'art. 5 della tabella XLIV annessa al decreto ministeriale 23 luglio 1993, sarà composta da docenti dell'area professionale.

La competente struttura didattica determinerà l'incidenza degli esiti degli esami di tirocinio sulla valutazione finale.

Art. 36 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste in una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 37 *(Regolamento del corso di diploma)*. — In conformità a quanto stabilito all'art. 7 della tabella XLIV annessa al decreto ministeriale 23 luglio 1993, la competente struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, l'articolazione del corso di diploma ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Finché non siano stati emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, le determinazioni che negli articoli sono rimesse al regolamento delle strutture didattiche saranno assunte con delibera del consiglio di facoltà.

La facoltà stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti nella scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 28 ottobre 1994

Il rettore: ZUFFI

94A7672

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 settembre 1994, n. 302/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Baschieri Ugo, nato il 17 ottobre 1922 a Prignano sul Secchia. — Combattente intrepido, già distintosi in precedenti azioni di guerra per sprezzo del pericolo. Durante un attacco tedesco, sostenuto da fuoco di artiglieria e mortai, dopo aver validamente sostenuto la pressione nemica, con ardita e generosa iniziativa, alla testa del suo Battaglione contrattaccava l'avversario fino al suo ripiegamento. Partecipava successivamente ad altri combattimenti distinguendosi sempre per spirito combattivo fino a quando rimase colpito agli occhi da schegge di una bomba a mano che gli procurarono la completa cecità. Trasportato in un ospedale da campo, si sottopose alle cure del medico sopportando stoicamente l'asportazione degli occhi. Magnifico esempio di eroismo e di spirito di sacrificio. — Monte S. Giulia 12 marzo 1945-15 marzo 1945 - Polinago 20 marzo 1945-Monte S. Martino 23 marzo 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 settembre 1994, n. 302/P, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Pecchiari Oreste, nato il 7 febbraio 1928 a Muggia. — Sedicenne componente di pattuglia impegnata in un durissimo scontro a fuoco contro soverchianti forze nemiche, si prodigava quale servente al fucile mitragliatore. Esaurite le munizioni, ferito, catturato veniva ferocemente massacrato e sfigurato assieme ai suoi compagni. Nobile esempio di eroismo e di fede nella libertà consacrati con sacrificio della propria giovanissima esistenza — Zona di S. Quirico-Gradina-Toppolo (Istria), novembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 settembre 1994, n. 486/M, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Merola Michele, nato il 13 ottobre 1920 a Curti. — Capo squadra durante l'attacco a munita posizione nemica, ferito il porta arma, imbracciava l'arma del caduto e continuava a battere il nemico con intenso fuoco. Ferito egli stesso rinunciava allo sgombero fino a quando non veniva espugnato il fortino nemico. Esempio di coraggio, spirito combattivo e dedizione al dovere. — Bosnia, 25 maggio-10 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 settembre 1994, n. 569/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Casotti Meuccio, nato il 17 maggio 1914 a Carpineti. — Destinato alla tutela delle foreste, perché invalido di guerra, dopo l'otto settembre 1943, insieme ad altri montanari della zona, si prodigava, con grave rischio personale, nel soccorso dei prigionieri alleati, aiutandoli a raggiungere le linee. Entrato a far parte delle file partigiane, con l'incarico di capo squadra staffetta, svolgeva il suo compito con grande senso del dovere, offrendosi spesso per pericolose missioni. Durante un contrattacco contro forze nazifasciste che erano penetrate nelle posizioni dei partigiani, decideva spontaneamente di lasciare il suo comando di brigata per partecipare alla loro riconquista incitando gli altri e slanciandosi all'attacco di una casa fortemente presidiata. Colpito da schegge di mortaio, immolava la sua vita per la libertà, mentre il nemico stava già abbandonando il campo. — Monte della Castagna, 1° aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 22 settembre 1994, n. 26 Varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Folgaria. — Malgrado la zona venisse considerata dai tedeschi strategicamente essenziale, la cittadinanza del comune di Folgaria contribuì, sin dall'inizio, con i suoi uomini migliori, alla nascita ed allo sviluppo della resistenza nel suo territorio. Esponendosi a rischio mortale, concorse alla raccolta, protezione ed avvio verso la Svizzera di numerosi piloti e militari alleati, dispersi o feriti nelle vallate circostanti. Costituitasi la formazione garibaldina con elementi locali, questa provvide, con coraggio ed efficenza, alla raccolta dei lanci di armi dagli aerei angloamericani nell'area di Malga Zonta, attirando la reazione di rappresaglie dei nazifascisti e delle varie polizie ad essi asservite. In vari scontri ed azioni di sabotaggio, i partigiani folgaresi si distinsero per la loro determinazione, mentre la popolazione del comune, soggetta ad incursioni, rastrellamenti e deportazioni, si comportò con dignità e forza d'animo, in attesa delle radiose giornate della liberazione. — Folgaria, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

94A7673

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Fondoro S.r.l., con sede in Milano, via Commenda n. 21, assegnataria del marchio «1509 MI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Milano.

94A7674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Velcarta, con sede in Napoli e unità in Scafati (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1994 al 5 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesap, con sede in Bergamo e unità in Pace del Mela (Messina), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1994 al 15 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Broadcasting Radar Terminal Board con sede in Milano e unità in San Giuliano Milanese (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1993 al 28 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria Rotundo, con sede in Marcellinara (Catanzaro) e unità in Marcellinara (Catanzaro), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 luglio 1993 al 22 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Guidi Costruzioni, con sede in Roma e unità in Grosseto e Roma, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1993 al 16 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia e unità in Foggia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.A.S., con sede in Oliveto Citra (Salerno) e unità in Oliveto Citra (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 novembre 1993 al 24 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. GE.MA., con sede in Melito (Napoli) e unità in Melito (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1993 al 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Oerlikon Macchine, con sede in Piacenza e unità in Milano, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 5 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografica editrice capitolina, con sede in Roma e unità in Roma, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato dal 1° gennaio 1994 al 30 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Servizi aziendali Pirelli - Società consortile p.a., unità di Milano, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Sacclit, con sede in Bergamo, filiali e magazzini commerciali di Torino, Vercelli, Genova, Milano, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Chieti, Bari, Lecce, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Crotone (Catanzaro) e unità di Calusco d'Adda (Bergamo), S. Filippo del Mella (Messina), Volla (Napoli), sede di Bergamo (Bergamo), per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 13 gennaio 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siciltermica, con sede in Pace del Mela-Giammoro (Messina), unità di Pace del Mela (Messina), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 14 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Solofra, con sede in Solofra (Avellino), unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992.

Art. 2, comma quarto, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Diagramma, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unità di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 22 dicembre 1992 al 3 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 22 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. GE.MA., con sede in Melito (Napoli), unità di Melito (Napoli), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 1° dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14176/9 del 7 febbraio 1994;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Centro Trattamenti Superficiali, con sede in Marigliano (Napoli), unità di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omsav - Officine meccaniche savonesi, con sede in Savona e unità in Savona, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1994 all'8 maggio 1995.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A7571

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 2 novembre 1994 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Cooperativa artigiani maceratesi - Co.Ar.Ma. a r.l.», con sede in Macerata, costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 28 novembre 1984, rep. 32385, reg. soc. 5660, tribunale di Macerata, BUSC n. 1014/208405;

società cooperativa mista «Terra Nostra a r.l.», con sede in Macerata, costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 21 luglio 1983, rep. 29397, reg. soc. 4783, tribunale di Macerata, BUSC n. 965/199753;

società cooperativa di produzione e lavoro «Stella Polare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 25 febbraio 1985, rep. 33138, reg. soc. 6051, tribunale di Macerata, BUSC n. 1039/214631;

società cooperativa mista «Radio Eco a r.l.», con sede in Corridonia (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 5 febbraio 1979, rep. 18703, reg. soc. 3131, tribunale di Macerata, BUSC n. 806/165590;

società cooperativa mista «Servizi 2000 - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Montecassiano (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 16 dicembre 1987, rep. 41051, reg. soc. 7671, tribunale di Macerata, BUSC n. 1106/233598;

società cooperativa mista «Cooperativa culturale Romano Giorgi a r.l.», con sede in Montecassiano (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 10 settembre 1981, rep. 24767, reg. soc. 4052, tribunale di Macerata, BUSC n. 983/187208;

società cooperativa mista «Cooperativa di promozione sociale e culturale L R H a r.l.», con sede in Petriolo (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 26 luglio 1984, rep. 31802, reg. soc. 5267, tribunale di Macerata, BUSC n. 1003/205858;

società cooperativa mista «Radio Phoenix - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pioraco (Macerata), costituita per rogito Sciapichetti in data 16 febbraio 1989, rep. 10637, reg. soc. 1313, tribunale di Camerino, BUSC n. 1131/239587;

società cooperativa di produzione e lavoro «Copart - Soc. coop. a r.l.», con sede in Treia (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 17 dicembre 1987, rep. 41068, reg. soc. 4769, tribunale di Macerata, BUSC n. 1088/231226;

società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora comunicazione e media - Soc. coop. a r.l.» (già «Aurora - Soc. coop. a r.l.») con sede in Ancona, costituita per rogito Mazzetti in data 8 marzo 1989, rep. 42839, reg. soc. 17902, tribunale di Ancona, BUSC n. 2467/243464;

società cooperativa di produzione e lavoro «13 Dicembre - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Stacco in data 20 aprile 1983, rep. 55750, reg. soc. 11669, tribunale di Ancona, BUSC n. 2101/198058;

società cooperativa mista «Tecno-Coop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 1° marzo 1978, rep. 22894, reg. soc. 7933, tribunale di Ancona, BUSC n. 1703/157470;

società cooperativa mista «Scanviaggi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Ugo Salvatore in data 22 novembre 1984, rep. 117476, reg. soc. 13344, tribunale di Ancona, BUSC n. 2189/207787;

società cooperativa mista «Co.M.E.F.A. - Consorzio marchigiano ebanisti falegnami artigiani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito Scoccianti in data 28 novembre 1974, rep. 15670, reg. soc. 6457, tribunale di Ancona, BUSC n. 1465/136323;

società cooperativa mista «Cooperativa Spazio aperto - Società cooperativa a responsabilità limitata», (già Cooperativa culturale Spazio aperto - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita per rogito Giuseppe Salvatore in data 14 maggio 1984, rep. 33502, reg. soc. 12554, tribunale di Ancona, BUSC n. 2162/204179;

società cooperativa di produzione e lavoro «Città - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Amadio in data 16 febbraio 1982, rep. 71623/9104, reg. soc. 4000, tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 931/190516;

società cooperativa mista «Servicecoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fermo (Ascoli Piceno), costituita per rogito Danielli in data 16 gennaio 1986, rep. 45284/8613, reg. soc. 4567, tribunale di Fermo, BUSC n. 1044/217656;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro vacanze - Pian di Rose - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sant'Ippolito (Pesaro), costituita per rogito De Martino in data 11 maggio 1989, rep. 48436, reg. soc. 3061, tribunale di Urbino, BUSC n. 1425/241793.

società cooperativa mista «C.A.P.I.T. Rovigo (Confederazione di azione popolare italiana) Soc. coop. a r.l.», con sede in Rovigo, costituita per rogito Milazzo in data 25 maggio 1978, rep. 43511, reg. soc. 2555, tribunale di Rovigo, BUSC n. 756/160076;

società cooperativa mista «C.I.S. - Cooperativa interprovinciale di servizi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Rovigo, costituita per rogito Castellani in data 21 novembre 1979, rep. 11436, reg. soc. 2906, tribunale di Rovigo, BUSC n. 805/173368;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa approvvigionamento materiali» (C.A.M.) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, costituita per rogito Milazzo in data 18 giugno 1970, rep. 19734, reg. soc. 1561, tribunale di Rovigo, BUSC n. 539/111555;

società cooperativa di consumo «Cooperativa a responsabilità limitata per l'arte lo spettacolo ed il turismo casa del popolo», con sede in Costa (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 28 luglio 1954, rep. 18829, reg. soc. 588, tribunale di Rovigo, BUSC n. 222/52848;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo a responsabilità limitata fra i lavoratori del comune di Gavello», con sede in Gavello (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 21 febbraio 1945, rep. 889, reg. soc. 13, tribunale di Rovigo, BUSC n. 105/29150;

società cooperativa di consumo «Cooperativa progresso - società cooperativa a responsabilità limitata di Magnolina», con sede in Gavello (Rovigo), costituita per rogito Cernigliaro in data 23 gennaio 1954, rep. 17369, reg. soc. 560, tribunale di Rovigo, BUSC n. 206/50647;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito Formicola in data 18 luglio 1988, rep. 11057, reg. soc. 6172, tribunale di Rovigo, BUSC n. 989/238679;

società cooperativa di consumo «Faro punta Sabbioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 29 aprile 1982, rep. 48896, reg. soc. 19250, tribunale di Venezia, BUSC n. 2255/192317;

società cooperativa mista «La nuova stagione S.c.r.l.», con sede in Casale sul Sile (Treviso), costituita per rogito Mammucari in data 14 giugno 1989, rep. 36470, reg. soc. 28789, tribunale di Treviso, BUSC n. 1722/245044;

società cooperativa di produzione e lavoro «Escoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Paulone, in data 9 giugno 1977, rep. 41928, reg. soc. 10085, tribunale di Verona, BUSC n. 1676/155261;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa della Lessinia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Marano di Valpolicella (Verona), costituita per rogito Androvetto in data 25 novembre 1986, rep. 11965, reg. soc. 24445, tribunale di Verona, BUSC n. 2408/225057;

società cooperativa di produzione e lavoro «Noi per Voi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Anguillara Veneta (Padova), costituita per rogito Merlo in data 15 marzo 1989, rep. 18716, reg. soc. 33409, tribunale di Padova, BUSC n. 2501/240918;

società cooperativa di consumo «Cooperativa aziendale di consumo officine Breda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cadoneghe (Padova), costituita per rogito Piovan in data 15 novembre 1975, rep. 8658, reg. soc. 9997, tribunale di Padova, BUSC n. 1314/144035;

società cooperativa mista «Consorzio della sartoria padovana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Rocchi in data 26 ottobre 1976, rep. 3052, reg. soc. 10587, tribunale di Padova, BUSC n. 1381/149077;

società cooperativa mista «Società cooperativa a r.l. Co.Ve.Tur.», con sede in Padova, costituita per rogito Cardarelli in data 9 febbraio 1987, rep. 40168, reg. soc. 28327, tribunale di Padova, BUSC n. 1943/225563;

società cooperativa mista «Cooperativa progetti a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito Cardarelli in data 19 marzo 1987, rep. 40642, reg. soc. 28717, tribunale di Padova, BUSC n. 1953/227493;

società cooperativa mista «Fraternità - Sooc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 14 maggio 1981, rep. 480553, reg. soc. 16629, tribunale di Padova, BUSC n. 1629/185064;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa lavoratori "Santu Predu" Soc. coop. a r.l.», con sede in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 12 novembre 1986, rep. 149026, reg. soc. 2078, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1326/224539;

società cooperativa di consumo «Cooperativa consumatori Nuoro» a responsabilità limitata (già «Cooperativa di consumo di Ottana - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 5 ottobre 1978, rep. 124119, reg. soc. 1225, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1189/202541;

società cooperativa di consumo «R.C. - Risparmio - Commercio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 26 gennaio 1982, rep. 42487, reg. soc. 2257, tribunale di Oristano, BUSC n. 1139/190163;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edile orotellese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Orotelli (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 21 gennaio 1981, rep. 192153, reg. soc. 1136, tribunale di Nuoro, BUSC n. 1101/182370;

società cooperativa produzione e lavoro «Co.Al. Cooperativa alimentari - Soc. coop. a r.l.», con sede in Santa Maria Navarrese - Baunei (Nuoro), costituita per rogito Vittorio Giua Marassi in data 24 giugno 1987, rep. 41619, reg. soc. 789, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1351/230379;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sorriso - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sadali (Nuoro), costituita per rogito Ibba in data 13 marzo 1987, rep. 3210, reg. soc. 756, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1339/227071;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nautisarda - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Ernesto Quinto Bassi in data 24 marzo 1983, rep. 20213, reg. soc. 11628, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3075/198621;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ge.Vil.Tur. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Ciua Marassi, in data 27 marzo 1986, rep. 36330, reg. soc. 15666, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3439;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa servizi e manutenzioni a r.l.», in breve «Co.Se.Ma. - Coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 26 febbraio 1985, rep. 65475, reg. soc. 14180, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3294/217480;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Di.Me. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Anni in data 31 gennaio 1984, rep. 26177, reg. soc. 12438, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3141/203100;

società cooperativa di produzione e lavoro «I bambini e noi (Il Mago di Oz) Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monserrato (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 9 febbraio 1989, rep. 40284, reg. soc. 19865, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3700/239526;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Co.Tu.Ca.Tour - S.r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Bassi in data 26 maggio 1988, rep. 39898, reg. soc. 19031, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3663/235646;

società cooperativa di produzione e lavoro «Na.Tur. Sardegna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 1° aprile 1985, rep. 7704, reg. soc. 14311, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3302/212181;

società cooperativa di produzione e lavoro «Isola verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 25 novembre 1985, rep. 304749, reg. soc. 15266, tribunale di Cagliari, BUSC n. 3422;

società cooperativa di trasporto «Autotrasportatori genovesi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Morello in data 7 settembre 1985, rep. 13911, reg. soc. 45161, tribunale di Genova, BUSC n. 3068/215873;

società cooperativa mista «Scuola materna Renato Castelli» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Savona, costituita per rogito Battista Gambetta in data 5 luglio 1978, rep. 27125, reg. soc. 6227, tribunale di Savona, BUSC n. 671/178936;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di lavoro Elettronica nautica a r.l.», con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 21 aprile 1989, rep. 57622, reg. soc. 51881, tribunale di Genova, BUSC n. 3270/241508;

società cooperativa di consumo «Liturhotels - Cooperativa promozionale alberghi e turismo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona, costituita per rogito Di Giovanni in data 22 ottobre 1980, rep. 62657, reg. soc. 7143, tribunale di Savona, BUSC n. 755/186373;

società cooperativa mista «Edilcamping - Società Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Giampetruzzi in data 11 giugno 1984, rep. 15013, reg. soc. 41430, tribunale di Genova, BUSC n. 2945/205446;

società cooperativa di produzione e lavoro «S.I.Mar - Servizi internazionali marittimi - Soc. coop. a r.l.», con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 30 aprile 1982, rep. 203603, reg. soc. 4918, tribunale di La Spezia, BUSC n. 898/191133;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edile fra partigiani e operai di Val Bormida» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Carcare (Savona), costituita per rogito Bordone in data 3 luglio 1945, rep. 13967, reg. soc. 1143, tribunale di Savona, BUSC n. 333/5802;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Calafati carpentieri e falegnami - Soc. coop. di lavoro a r.l.» (già Cooperativa Calafati e carpentieri - Società cooperativa di produzione e lavoro), con sede in Savona, costituita per rogito Oxilia in data 4 giugno 1938, rep. 21107, reg. soc. 957, tribunale di Savona, BUSC n. 27/7534;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa trasporti e servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vado Ligure (Savona), costituita per rogito Battista Gambetta in data 16 luglio 1977, rep. 25840, reg. soc. 5924, tribunale di Savona, BUSC n. 699/180267.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 novembre 1994 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Gaud-Forest - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Matera, costituita per rogito Nobile in data 13 settembre 1988, rep. 2182, reg. soc. 3842, tribunale di Matera, BUSC n. 1512/236609;

società cooperativa agricola «Iris» a responsabilità limitata, con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Lo Nigro in data 24 gennaio 1989, rep. 188007, reg. soc. 3992, tribunale di Matera, BUSC n. 1560/239097;

società cooperativa agricola «Rinascita agricola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montescaglioso (Matera), costituita per rogito Disabato in data 10 novembre 1978, rep. 2097, reg. soc. 1388, tribunale di Matera, BUSC n. 719/163835;

società cooperativa agricola «Concordia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito Triola in data 18 novembre 1983, rep. 5491, reg. soc. 1034, tribunale di Melfi, BUSC n. 1655/204735;

società cooperativa agricola «Marmo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Picerno (Potenza), costituita per rogito Perri Pedio in data 31 marzo 1987, rep. 22808, reg. soc. 3719, tribunale di Potenza, BUSC n. 2021/229168;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola zootecnica forestale - Colli di Monte Urbino - S.r.l.», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Tei in data 3 agosto 1982, rep. 88093, reg. soc. 10976, tribunale di Perugia, BUSC n. 1838/193291;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Montefiore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Marchetti in data 17 aprile 1972, rep. 50697, reg. soc. 4397, tribunale di Perugia, BUSC n. 985/120079;

società cooperativa agricola «Cooperativa carni Norcia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Norcia (Perugia), costituita per rogito Sbrolli in data 4 maggio 1985, rep. 1839, reg. soc. 1365, tribunale di Spoleto, BUSC n. 2002/212411;

società cooperativa agricola «Le Torracce - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Giubbini Ferroni in data 18 luglio 1985, rep. 9004, reg. soc. 14686, tribunale di Perugia, BUSC n. 2021/226858;

società cooperativa agricola «Conduzione agricola Montecoriolano a r.l.», con sede in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 21 febbraio 1979, rep. 18824, reg. soc. 3139, tribunale di Macerata, BUSC n. 809/166025;

società cooperativa agricola «Cooperativa braccianti Esina - C.B.E. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monte San Vito (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 14 maggio 1983, rep. 65288, reg. soc. 12049, tribunale di Ancona, BUSC n. 2139/201341;

società cooperativa agricola «Scienza et natura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Urbino (Pesaro), costituita per rogito Riccardi in data 21 novembre 1988, rep. 20731, reg. soc. 2940, tribunale di Urbino, BUSC n. 1409/238329;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola serracortina di Colobraro», a responsabilità limitata, con sede in Colobraro (Matera), costituita per rogito Latrecchina in data 18 marzo 1976, rep. 538, reg. soc. 1120, tribunale di Matera, BUSC n. 594/144794;

società cooperativa agricola «La Florida - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito Fucci in data 1° luglio 1988, rep. 30096, reg. soc. 1564, tribunale di Melfi, BUSC n. 2111;

società cooperativa agricola «Agricoop nuova Andriance a r.l.», con sede in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Giustiniani in data 30 dicembre 1978, rep. 4709, reg. soc. 1393, tribunale di Matera, BUSC n. 722/164285.

94A7675-94A7676

FERROVIE DELLO STATO - S.p.a.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 novembre 1994 è pagabile presso le banche sottoindicate, la seconda cedola d'interesse relativa al trimestre 17 agosto 1994-16 novembre 1994 del prestito obbligazionario 1994-2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 miliardi, nella misura del 2,25%:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3.740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

Il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la terza cedola, pagabile il 17 febbraio 1995, resta fissato nella misura del 2,25%.

94A7677

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 30 novembre 1994, n. 661, recante: «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 1° dicembre 1994).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 19, all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, dove è scritto: «.. del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di *competenza* », leggasi: « . del Fondo unico per lo spettacolo in ragione di *competenze* ...»;

alla pag. 23, all'art. *11*, comma *1*, dove è scritto: «1. Al comma 2 dell'articolo *17* del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, *come sostituito dall'articolo 2* del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, . », si legga: «1. Al comma 2 dell'articolo *17-ter* del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n 773, *introdotto dall'articolo 3* del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, . ».

94A7733

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **L'AQUILA**
  LIBRERIA LA LUNA
  Viale Persichetti, 9/A
- **CHIETI**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via A. Herio, 21
- **LANCIANO**
  LITOLIBROCARTA
  Via Renzetti, 8/10/12
- **PESCARA**
  LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
  Corso V. Emanuele, 146
  LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
  Via Galilei (ang. via Gramsci)
- **SULMONA**
  LIBRERIA UFFICIO IN
  Circonvallazione Occidentale, 10
- **TERAMO**
  CARTOLIBRERIA FANÌ
  Via Carducci, 54

BASILICATA

- **MATERA**
  LIBRERIA MONTEMURRO
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  LIBRERIA PAGGI ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  LIBRERIA NISTICÒ
  Via A. Daniele, 27
- **COSENZA**
  LIBRERIA DOMUS
  Via Monte Santo, 51/53
- **VIBO VALENTIA**
  LIBRERIA AZZURRA
  Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- **ANGRI**
  CARTOLIBRERIA AMATO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Vasto, 15
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Corso Europa, 19/D
  CARTOLIBRERIA CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
  Via F. Paga, 11
  LIBRERIA MASONE
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- **CAVA DEI TIRRENI**
  LIBRERIA RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **ISCHIA PORTO**
  LIBRERIA GUIDA 3
  Via Sogliuzzo
- **NAPOLI**
  LIBRERIA L'ATENEO
  Viale Augusto, 168/170
  LIBRERIA GUIDA 1
  Via Portalba, 20/23
  LIBRERIA GUIDA 2
  Via Merliani, 118
  LIBRERIA I.B.S.
  Salita del Casale, 18
  LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
  Via Caravita, 30
  LIBRERIA TRAMA
  Piazza Cavour, 75
- **NOCERA INFERIORE**
  LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
  Via Fava, 51
- **SALERNO**
  LIBRERIA GUIDA
  Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- **BOLOGNA**
  LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
  Piazza Tribunali, 5/F
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Castiglione, 1/C
  EDINFORM S.A.S.
  Via delle Scuole, 38
- **CARPI**
  LIBRERIA BULGARELLI
  Corso S. Cabassi, 15
- **CESENA**
  LIBRERIA BETTINI
  Via Vescovado, 5
- **FERRARA**
  LIBRERIA CENTRALE
  Corso Martiri Libertà, 63
- **FORLÌ**
  LIBRERIA CAPPELLI
  Via Lazzaretto, 51
  LIBRERIA MODERNA
  Corso A. Diaz, 12
- **MODENA**
  LIBRERIA GOLIARDICA
  Via Emilia, 210
- **REGGIO EMILIA**
  LIBRERIA MODERNA
  Via Farini, 1/M
- **RIMINI**
  LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **PORDENONE**
  LIBRERIA MINERVA
  Piazzale XX Settembre, 22/A
- **TRIESTE**
  LIBRERIA EDIZIONI LINT
  Via Romagna, 30
  LIBRERIA TERGESTE
  Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- **UDINE**
  LIBRERIA BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  LIBRERIA TARANTOLA
  Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- **FROSINONE**
  CARTOLIBRERIA LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
  Viale dello Statuto, 28/30
- **RIETI**
  LIBRERIA LA CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  LIBRERIA DE MIRANDA
  Viale G. Cesare, 51/E-F-G
  LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
  LIBRERIA IL TRITONE
  Via Tritone, 61/A
  LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
  Viale Ippocrate, 99
  LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
  Via S. Maria Maggiore, 121
  CARTOLIBRERIA MASSACCESI
  Viale Manzoni, 53/C-D
  LIBRERIA MEDICHINI
  Via Marcantonio Colonna, 68/70
- **SORA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Via Abruzzo, 4
- **TIVOLI**
  LIBRERIA MANNELLI
  Viale Mannelli, 10
- **VITERBO**
  LIBRERIA DE SANTIS
  Via Venezia Giulia, 5
  LIBRERIA "AR"
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- **CHIAVARI**
  CARTOLERIA GIORGINI
  Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- **GENOVA**
  LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
  Via XII Ottobre, 172/R
- **IMPERIA**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
  Viale Matteotti, 43/A-45
- **LA SPEZIA**
  CARTOLIBRERIA CENTRALE
  Via dei Colli, 5
- **SAVONA**
  LIBRERIA IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **BERGAMO**
  LIBRERIA LORENZELLI
  Viale Giovanni XXIII, 74
- **COMO**
  LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
  Via Mentana, 15
  NANI LIBRI E CARTE
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  LIBRERIA DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **GALLARATE**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
  Piazza Risorgimento, 10
- **LECCO**
  LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
  Corso Mart. Liberazione, 100/A
- **MANTOVA**
  LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
  Corso Umberto I, 32
- **MILANO**
  LIBRERIA CONCESSIONARIA
  IPZS-CALABRESE
  Galleria V. Emanuele, 11-15
- **MONZA**
  LIBRERIA DELL'ARENGARIO
  Via Mapelli, 4
- **PIACENZA**
  NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
  Via Quattro Novembre, 160
- **SONDRIO**
  LIBRERIA ALESSO
  Via Caimi, 14
- **VARESE**
  LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
  Via Albuzzi, 8
- **VERBANIA**
  LIBRERIA MARGAROLI
  Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300